

N. 25 ..... REGISTRO DELIBERAZIONI

DEL 06.04.1998 .....



## COMUNE DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI PREVISTI DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142

OGGETTO: SANZIONI IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI - CRITERI E MISURE  
EX D. Lgs. N. 471/472/473 DEL 18 DICEMBRE 1997 -

L'anno millenovecento novantotto            addì    sei

del mese di    aprile

nella casa comunale

il Commissario straordinario Dr. Carmelo BONSIGNORE

con l'assistenza del            Segretario Generale Supplente Dr. Vittorio Quaglia

adotta la deliberazione che segue.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della legge 662/96;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV art. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1 aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sugli stessi;

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, ove, si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione;

Ritenuto, quindi, di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

- a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.

*La commisurazione nei massimi consentiti dalla legge risulta opportuna per entrambe le fattispecie in quanto in esse viene ravvisata la stessa volontà di sottrarsi all'obbligo tributario;*

- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (ad es. gli errori formali presenti nella denuncia);

d) applicazione della sanzione in misura massima in caso di mancata o tardiva esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

*La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub c) e sub d) trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;*

Ritenuto, altresì, con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, di stabilire che:

- a) se le disposizioni violate, ovvero se le violazioni della medesima disposizione, sono più di due si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre, se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento.
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo.
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono due o più di due.

Ritenuto inoltre, con riferimento alla recidività prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, di fissare il criterio che in tali ipotesi la sanzione viene aumentata della metà;

Ritenuto, inoltre, con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, di

stabilire che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo), sempre che non sia inferiore al 50 % del minimo di sanzione prevista per la violazione; Questa previsione non si applica nelle ipotesi di mancata, tardiva o infedele risposta a questionari o richieste di dati;

Ritenuto, altresì, che nei casi di omesso o tardivo pagamento di quanto dovuto alle prescritte scadenze per versamenti in acconto o saldo risultanti o non risultanti da dichiarazioni e comunque in ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di sua frazione nel termine previsto risulta applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 % dell'importo non versato, come disposto dall'art. 13 D.Lgs. 471/97;

Rilevato, che il D.Lgs. 473/97 modifica il primo comma dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/93, statuendo che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della Legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;

Rilevato che l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni;

Ritenuto di individuare nelle diverse caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari (pubblicità ordinaria, pubblicità luminosa, sonora, ecc.) e nel diverso impatto che gli stessi presentano per intensità ed ampiezza del messaggio trasmesso, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;

Visti gli artt. 32 e 39, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dei Funzionari responsabili delle imposte e tasse interessate, Ezio ACTIS ALESINA e dr. Pier Giacomo QUIRITI, nonché in ordine alla regolarità contabile del Dirigente della Ragioneria Generale, dr. Carlo TIRELLI espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, come modificata ed integrata dalla Legge 15 Maggio 1997, n. 127,

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:
  - a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
  - b) applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
  - c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
  - d) applicazione della sanzione in misura massima in caso di mancata o tardiva esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
  - e) applicazione della sanzione in misura del 30 % degli importi dovuti in caso di omesso o tardivo versamento;
- 2) di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI DELIBERATE</u>
omessa presentazione della dichiarazione	da 100% a 200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000	200% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000
dichiarazione infedele	da 50% a 100% della maggiore imposta o diritto dovuto	100% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI DELIBERATE</u>
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	da 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
dichiarazione o denuncia infedele	da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	100% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele	da L. 100.000 a L. 500.000	L. 500.000
omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI DELIBERATE</u>
omessa presentazione della dichiarazione	da 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	200 % della tassa dovuta con minimo di L. 100.000
dichiarazione infedele	da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	100% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

**IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI  
E PROFESSIONI**

<b><u>VIOLAZIONI</u></b>	<b><u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u></b>	<b><u>SANZIONI DELIBERATE</u></b>
omessa presentazione denuncia	da 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000	200% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000
denuncia infedele	da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	100% della maggiore imposta dovuta
errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	da L. 100.000 a L. 500.000	L. 100.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	da L. 100.000 a L. 500.000	L. 500.000
omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

<u>VIOLAZIONI</u>	<u>SANZIONI PREVISTE DA LEGGE</u>	<u>SANZIONI DELIBERATE</u>
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	da 100% a 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000	200% della tassa o della maggiore tassa dovuta
denuncia originaria o di variazione infedele	da 50% a 100% della maggiore imposta dovuta	100% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	da L. 50.000 a L. 500.000	L. 50.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	da L. 50.000 a L. 500.000	L. 500.000
omesso o tardivo versamento -tassa giornaliera	30% dell'imposta dovuta	30% dell'imposta dovuta

3) di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due o più;

4) Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

5) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo), sempre che non sia inferiore al 50 % del minimo di sanzione prevista per la violazione; Questa previsione non si applica nelle ipotesi di mancata o infedele risposta a questionari o richieste di dati.

6) Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

A) Pubblicità abusiva

<b>Violazioni</b>	<b>Sanzioni fino al 31.12.1998</b>	<b>Sanzioni deliberate</b>
installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione	Impianto a cavalletto L. 200.000	Fino a 2 mq. L. 1.000.000, oltre 2 mq. 2.000.000
pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati	L. 400.000 generalizzata	Fino a 10 mq. L. 1.000.000 oltre 10 mq. L. 1.500.000
pubblicità luminosa od illuminata	L. 400.000 generalizzata	Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000
proiezioni e pannelli luminosi	L. 400.000 generalizzata	Fino a 10 mq. L. 1.500.000 - oltre 10 mq. L. 2.000.000
striscioni pubblicitari e simili	L. 400.000 generalizzata	Fino a 5 mq. L. 1.000.000 - oltre 5 mq. L. 1.500.000
pubblicità ambulante (volantinaggio, etc.)	L. 500.000	Per ogni giorno o frazione di giorno L. 1.000.000
pubblicità sonora comunque effettuata senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalle modalità consentite	da L. 400.000 a L. 2.000.000	L. 1.000.000
pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda	L. 400.000	per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.000.000 per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) L. 1.500.000
per pubblicità con aeromobili	L. 400.000	L. 2.000.000

B) Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A)

<b>Violazioni</b>	<b>Sanzioni previste da Legge</b>	<b>Sanzioni deliberate</b>
per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli:	Da L. 200.000 a L. 2.000.000	L. 1.600.000
per un numero superiore a 50 fogli	Da L. 200.000 a L. 2.000.000	L. 2.000.000

c) Per imbrattamento di muri:

<b>Violazioni</b>	<b>Sanzioni previste da Legge</b>	<b>Sanzioni deliberate</b>
con scritte indelebili e non	L. 2.000.000	L. 2.000.000

In caso di recidività le sanzioni di cui ai precedenti punti A), B) e C) potranno essere aumentate fino al doppio.

7) di dare atto che le disposizioni di cui sopra integrano e sostituiscono quanto disposto nei regolamenti vigenti delle rispettive entrate a far tempo dall' 1° aprile 1998, fatta salva la garanzia di cui all'art. 3, 3° comma D.Lgs. 471/97.

8) di dare infine atto che responsabili del presente provvedimento sono i Funzionari, sig. Ezio ACTIS ALESINA e dr. Pier Giacomo QUIRITI, ciascuno per quanto di propria competenza.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Visto l'art. 47, 3° comma, Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, stante il termine del 1 Aprile 1998 fissato dai D.Lgs. citati per l'entrata in vigore delle nuove sanzioni amministrative,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

F.to Dr. Carmelo Bonsignore

F.to Dr. Vittorio Quaglia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990, n. 142 per il periodo dal 20.4.1998 al 5.5.1998

Cuneo, li 20.4.1998

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

*Vittorio Quaglia*

Per copia conforme all'originale

Cuneo, li 20.4.1998

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

*Vittorio Quaglia*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 1 MAG. 1998


- per decorrenza di termini (ricevuta CO.RE.CO. EE.LL. del )  
ai sensi dell'art. 17, comma 40 della Legge 15.5.1997, n. 127
- ai sensi dell'art. 17, comma 40 della Legge 15.5.1997, n. 127  
(comunicazione CO.RE..CO. EE.LL. prot. n. del )
- ai sensi dell'art. 47, comma 2 della Legge 8.6.1990, n.142.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

*Vittorio Quaglia*

*B*


Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cuneo dal giorno 20 APR. 1998 al giorno 5 MAG. 1998 senza opposizioni. Cuneo, 6 MAG. 1998




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Cuneo, li \_\_\_\_\_


- 2 APR. 1998



Il Funzionario Responsabile ICI, TRSU, TOSAP, ICIAP  
Ezio ACTIS ALESINA



Il Funzionario Responsabile Imposta Pubblicità e P. Affissioni  
dr. Pier Giacomo QUIRITI



---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Cuneo, li \_\_\_\_\_

03 APR. 1998



Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
dr. Carlo TIRELLI

